

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOZZINI, GUARINO, ROMANÒ, BRANCA, LA VALLE, BREZZI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GIUDICE, VINAY, GALANTE GARRONE, LAZZARI e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1977

Sulla disciplina dei matrimoni dichiarati nulli, o dispensati,  
dai tribunali ecclesiastici

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento attuale sul matrimonio è causa di una sperequazione profonda fra gli ex coniugi che hanno ottenuto una sentenza di scioglimento dai tribunali civili e gli ex coniugi che hanno invece ottenuto una sentenza di nullità, o di dispensa per matrimonio *rato* e non consumato, da parte dei tribunali ecclesiastici.

Nel primo caso, infatti, la legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevede una particolare disciplina che tutela gli interessi del coniuge economicamente più debole. Nel secondo caso, in base all'articolo 34 del Concordato 1929, tuttora vigente anche se in corso di revisione attraverso le note trattative fra la Santa Sede e lo Stato italiano (di cui alle comunicazioni del Governo alla Camera dei deputati in data 25 novembre 1976) e in base all'articolo 17 della legge 27 maggio 1929,

n. 847, i tribunali civili si limitano a conferire esecutività nell'ordinamento italiano alle sentenze dei tribunali ecclesiastici, i quali, per loro natura, non possono e non devono tener conto dei rapporti economici tra gli ex coniugi nè della sorte dei figli.

In questa situazione, lamentata come ingiusta e ingiustificata anche da autorevoli esponenti della Democrazia cristiana, come gli onorevoli Galloni e Pennacchini e il professor Elia (nonchè dallo stesso Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti: « è di profondo valore civile rifiutarsi di considerare inesistente un matrimonio dichiarato nullo *de jure*, magari molti anni dopo », replica alla Camera dei deputati, 3 dicembre 1976), si verifica il fatto che si adiscano i tribunali ecclesiastici non tanto per motivi di coscienza in relazione alla propria fede

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cattolica, ma semplicemente per sottrarsi ad ogni conseguenza economica, e cioè per un interesse pratico, del tutto indipendente dalle proprie convinzioni religiose.

Il presente disegno di legge intende porre riparo a questo stato di cose, obiettivamente ingiusto e sicuramente deplorabile, sia per la Chiesa, che vede la propria legislazione canonica, diretta a tutelare il matrimonio sacramento, strumentalizzata e distorta a fini completamente diversi, sia per lo Stato, che tollera l'instaurarsi di un'ingiustizia attraverso il ricorso ad altro ordinamento.

Poichè la questione di legittimità costituzionale della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che ha introdotto il divorzio, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, ne consegue che lo Stato italiano è pienamente sovrano nel disciplinare le conseguenze patrimoniali (non personali) delle sentenze di nullità, o di dispensa, pronunciate dai tribunali ecclesiastici: fermo restando, ai sensi del citato articolo 34 del Concordato 1929, l'obbligo per i tribunali italiani di re-

gistrare e conferire esecutività a dette sentenze.

Date le differenze delle motivazioni di nullità tra il diritto canonico e l'ordinamento giuridico italiano, non sembra opportuno riferirsi agli articoli 129 e 129-bis del Codice civile, relativi, appunto, ai diritti dei coniugi il cui matrimonio è stato dichiarato nullo dal giudice dello Stato (resta ovviamente impregiudicata la questione della disparità di trattamento all'interno del nostro ordinamento tra coniugi « annullati » e coniugi « divorziati »: questione che può dar luogo a fondati sospetti di incostituzionalità).

Il presente disegno di legge, qualora, come vivamente auspichiamo, venisse rapidamente approvato dal Parlamento, non solo farebbe opera evidente di giustizia sostanziale, ma determinerebbe in modo certo la volontà del Parlamento stesso in merito all'interpretazione della bozza di accordo per la revisione del Concordato, articolo 8/2, ultimo comma (« La Corte di appello potrà anche... decidere provvedimenti economici a favore di uno dei coniugi... »).

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Quando un matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto venga dichiarato dai tribunali ecclesiastici nullo, o dispensato perchè *rato* e non consumato, si applicano, per regolare le relazioni patrimoniali tra ex coniugi e per tutelare gli eventuali figli, le norme della legge 1° dicembre 1970, n. 898, articolo 5, commi quarto e quinto, articoli 6, 8, 9, 11.